



PROT. NR. 535/2020

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 1-bis/2020.

***Ulteriori brevi indicazioni operative per contenere il contagio da Covid-19 – modifica della direttiva n. 1/2020 a seguito del d.l. n. 19/2020
Regime sanzionatorio delle violazioni delle misure di contenimento da contagio***

1. La presente direttiva di aggiornamento alla n. 1/2020 a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 19/2020¹.

Per quanto qui interessa, il d.l. n. 19/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 (in vigore da oggi), è intervenuto sul regime sanzionatorio relativo al mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 individuate oggi dall'articolo 1, comma 2 (individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3).

In sintesi estrema:

- a) **viene abrogato il previgente regime sanzionatorio di rango primario** (richiamato dai DPCM attuativi) contenuto nell'art. 3, comma 4, d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con richiamo espresso all'art. 650 c.p. In tal senso:
 - l'espressa abrogazione, tra l'altro, del citato art. 3, co. 4, d.l. 6/2020 (art. 5, co. 1, lett. a) d.l. n. 19/2020);
 - la disciplina del regime transitorio relativo alle sanzioni penali previgenti sostituite con sanzioni amministrative (art. 4, co., 8, d.l. n. 19/2020);
- b) **viene introdotto un articolato e coordinato sistema sanzionatorio**, anche in considerazione della rivisitazione dei procedimenti delineati per individuare le misure di contenimento da contagio previste dall'art. 1, attuate ai sensi degli artt. 2 e 3 (coordinando i rapporti tra Stato e Regioni), che si può così sintetizzare:
 - 1) **in via principale, si ricorre alla sanzione amministrativa** introdotta dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 19/2020 che si riferisce al “*mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3*”. Si dettagliano nei commi da 2 a 5 specifiche evenienze.

¹ Si ricorda che la Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di *scaricare* sempre il testo vigente (www.procura.tivoli.giustizia.it (“Documenti”, “Direttive alla polizia giudiziaria”), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx).

La Procura adotta anche circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche, egualmente reperibili sul sito web della Procura (www.procura.tivoli.giustizia.it (“Documenti”, “Circolari d'interesse della polizia giudiziaria”), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414).

Versione 28 marzo 2020



Dunque, tutte le violazioni delle misure di contenimento da contagio sono sanzionate da questa disposizione (sanzione amministrativa), ad eccezione:

- “che il fatto costituisca reato”, ma “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità” (precisazione contenuta nell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020);
- nonché nel caso di “violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)”, vale a dire del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”. In questa sola ipotesi si applica la contravvenzione prevista dell’art. 260 TULS (di cui viene aumentata la pena del comma 7 dell’art. 4 in esame), salvo che ricorrano i presupposti del delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) o un più grave reato (art. 4, co. 6, d.l. n. 19/2020).

2. Le attuali sanzioni per violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19. I reati configurabili.

Nella direttiva n. 1/2020 del 23 marzo 2020, *Prime indicazioni operative per contenere il contagio da Covid-19* precisavo:

“Non ritengo di fornire specifiche indicazioni in ordine ai reati configurabili per violazione dei DPCM che hanno imposto specifici obblighi nei confronti di tutti per il contenimento da contagio Covid.19, anche in considerazione delle continue novità normative (da ultimo il DPCM del 22 marzo 2020, in vigore da oggi).

La polizia giudiziaria è in grado di svolgere le proprie funzioni in relazione ai casi concreti, con l’evidente e prioritario obiettivo di assicurare il rispetto di disposizioni poste a tutela della salute di tutti, anche seguendo le indicazioni del PM di Turno Esterno.

Ho già verificato l’attenzione con cui viene svolta l’attività da parte di tutta la polizia giudiziaria del circondario pur tra indubbe difficoltà ed ho impartito indicazioni verbalmente.

Mi preme solo sottolineare:

- *che tutti i procedimenti relativi ai reati in esame sono assegnati al Procuratore della Repubblica; - che nei primi casi esaminati sono stati configurati i seguenti reati:*
 - a) *il reato p. e p. dall’art. 650 c.p., in relazione all’art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e all’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 marzo 2020;*
 - b) *il reato p. e p. dall’art. 483 c.p., in relazione agli artt. 76, 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000”*

A seguito delle rilevanti modifiche introdotte, è necessario aggiornare le indicazioni, seppur sommariamente impartite, proprio in considerazione dell’evidente rapida evoluzione del quadro normativo derivante dalla situazione di emergenza.

Si ritiene di privilegiare una lettura rapida delle disposizioni per consentire un’immediata indicazione alla polizia giudiziaria onde evitare che nel circondario vi siano applicazioni difformi e che si trasmettano inutilmente atti alla Procura.

Va aggiornato, pertanto, il paragrafo 3 della direttiva n. 1/2020 come di seguito indicato.

Per i fatti accertati fino al 25 marzo 2020 saranno inoltrate (qualora non sia già avvenuto) le CNR secondo le modalità precedentemente adottate. La Procura adotterà i provvedimenti dovuti a seguito della successione di leggi.



Per i fatti accertati da oggi, 26 marzo 2020:

- a) **va applicata in via principale la sanzione amministrativa introdotta dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 19/2020** per il **“mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3”**, anche con le disposizioni dei commi da 2 a 5. Continuano ad applicarsi le misure di contenimento già adottate (art. 2, comma 3, d.l. n. 19/2020).

Va esclusa la configurabilità dell'art. 650 c.p. o di “ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”, in considerazione dell'espressa previsione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, attraverso una sorta di specificazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689/1981.

Pertanto, in questa ipotesi:

- 1) **di norma non va inviata alla Procura della Repubblica alcuna comunicazione**, trattandosi di attività relativa a violazione di sanzioni amministrative la cui competenza è attribuita esclusivamente all'Autorità amministrativa;
 - 2) **fa eccezione il solo caso in cui ricorra un più grave reato**, in ragione della clausola di riserva contenuta nella disposizione in esame. **Qualora si ritenga che possa ipotizzarsi il più grave reato è opportuno contattare il PM di turno che potrà impartire opportune indicazioni;**
- b) **va inviata la comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica esclusivamente nei casi in cui sia ipotizzabile un reato e, precisamente:**
- 1) nel caso di **“violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)”**, vale a dire di violazione del **“divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus**. Si applica la contravvenzione prevista dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), di cui viene aumentata la pena del comma 7 dell'art. 4 in esame);
 - 2) nel caso di cui al n. 1, ma ricorrano i presupposti del delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) o di un più grave reato (art. 4, co. 6, d.l. n. 19/2020). **Qualora si ritenga che possa ipotizzarsi il più grave reato è opportuno contattare il PM di turno che potrà impartire opportune indicazioni;**
 - 3) nel caso indicato supra alla lett. a), n. 2) (violazione delle misure di contenimento diverse da quelle indicate al n. 1), in cui si ipotizzi un più grave reato, previo **contatto col PM di turno;**
 - 4) **qualora sia configurabile**, unitamente alla violazione amministrativa o alla violazione penale il **delitto di cui all'art. 483 c.p. (o 495 c.p.)** in relazione agli artt. 76, 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000, **con espresso riferimento alle false dichiarazioni o attestazioni relative al modulo di autocertificazione** prevista dalle circolari del Ministero dell'interno, **sempre che si ritenga, sulla base di univoche circostanze di fatto esplicitate dal personale operante, l'ipotizzabilità di tali reati**. La Procura procederà alle opportune valutazioni in relazione al caso concreto, alla nuova disciplina introdotta col d.l. n. 19/2020, ai principi generali in materia di reati e di ipotizzabilità degli specifici delitti in questione.

Infine, rappresento che qualora concorrano l'accertamento di violazione amministrativa e l'ipotizzabilità di un reato, la polizia giudiziaria procederà separatamente all'inoltro all'Autorità amministrativa e alla Procura, non potendo ipotizzarsi in linea generale un'ipotesi di applicabilità dell'art. 24 della l. n. 689/1981 (connessione obiettiva con un reato).

Ringrazio per la collaborazione.



La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- 2) Al CSM, VII commissione alla mail settima-emergenzacovid@cosmag.it, per opportuna conoscenza
- 3) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 4) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 5) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 6) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 7) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 8) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 9) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- 10) ai responsabili dei comandi di Polizia Municipale dei comuni del circondario;
- 11) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- 12) ai Responsabili degli Uffici della Procura interessati.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli, 26 marzo 2020.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto